



ATTO COSTITUTIVO

Oggi Ventisei Aprile Duemilaventidue in Calitri (AV) alla Via Pasquale Berrilli n. 31 sono presenti i signori:

- a) Cestone Vincenzo, nato a Calitri (AV) il 06/12/1977 ed ivi residente alla Contrada Sambuco n. 12, C.F. CSTVCN77T06B415X;
- b) Zarrilli Elisabetta, nata in Germania (EE) il 31/07/1979 e residente in Calitri (AV) alla Contrada Sambuco n. 12, C.F. ZRRLBT79L71Z112Q;
- c) Di Roma Giovanni, nato ad Avellino il 19/10/1970 e residente in Calitri (AV) alla Via Guttuso n. 21, C.F. DRMGNN70R19A509G;
- d) Enachii Violeta, nata in Moldavia (EE) il 23/03/1986 e residente in Gambolò (PV) alla Via Molino della Roggia n. 25, C.F. NCHVLT86C63Z140A;
- e) Zarrilli Giovanni, nato in Germania (EE) il 06/10/1972 e residente in Vigevano (PV) alla Via C. Genova n. 59, C.F. ZRRGNN72R06Z112E;
- f) Cestone Francesco, nato a Calitri (AV) il 26/07/1976 ed ivi residente alla Contrada Pietra Mulina n. 1, C.F. CSTFNC76L26B415C;
- g) D'Urbano Marina, nata ad Avezzano (AQ) il 03/03/1974 e residente in Arsoli (RM) alla Via Della Chiesa n. 23, C.F. DRBMRN74C43A515R,

i quali intendono costituire, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, un'Associazione di Promozione Sociale, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, e dal **Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore)**, denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA "L'ANTICA GROTTA" APS, adottando lo statuto a questo atto allegato previa approvazione dello stesso. Si precisa che lo scopo dell'Associazione è quello di diffondere, disciplinare nonché organizzare ogni attività enogastronomica, culturale, ricreativa e sportiva utilizzabile dai soci per il tempo libero.

La sede dell'Associazione è in Calitri (AV) alla Via Pasquale Berrilli n. 31. Sedi secondarie possono essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo.

Il capitale sociale è illimitato ed è costituito principalmente dalle quote dei soci.

Diritti e obblighi degli associati sono specificati nello STATUTO ALLEGATO così come il patrimonio dell'Associazione.

Agli Enti del Terzo Settore si applicano le disposizioni di cui al titolo II del TUIR DPR n. 917/86. Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Il primo Consiglio Direttivo che dura in carica fino al 27/04/2025 è composto da:

- a) Cestone Vincenzo;
- b) Zarrilli Elisabetta;
- c) Di Roma Giovanni;
- d) Enachii Violeta;
- e) Zarrilli Giovanni;
- f) Cestone Francesco;
- g) D'Urbano Marina

i quali eleggono Presidente il sig. Cestone Vincenzo, vice Presidente e Segretario il sig. Di Roma Giovanni e Tesoriere la sig.ra Zarrilli Elisabetta.

Calitri, li 26/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto

- a) Cestone Vincenzo
- b) Scardi Elisabetta
- c) Litorea Gianni
- d) Enochi Rickett
- e) Favilli Giovanni
- f) Manesio Simone
- g) Marino D'Urano

Calitri

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA "L'ANTICA GROTTA" APS, (di seguito "Associazione"), con sede legale in Via Pasquale Berrilli n. 31 - Calitri (AV) e con durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS". L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella Sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore e, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS.

ART. 2

Scopo e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riferimento agli scopi di finalità assistenziali, di volontariato, di promozione sociale e culturale e del benessere psicofisico.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e valorizzare la cultura enogastronomica, l'ambiente e i prodotti dei territori campani;
- b) riscoprire i gusti, i sapori, la storia delle ricette e delle tradizioni enogastronomiche di una volta;
- c) educare al gusto dei buoni sapori e della buona tavola;
- d) promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti enogastronomici tipici locali;
- e) promuovere la conoscenza delle erbe officinali e spontanee del territorio con relativa degustazione;
- f) promuovere incontri tra persone per scambiare rispettive conoscenze ed esperienze soprattutto nel campo enogastronomico;
- g) elaborare e realizzare progetti educativi e formativi per una sana e corretta alimentazione;
- h) promuovere l'abbinamento dei prodotti enogastronomici con altre forme artistiche, quali, ad esempio, arti visive e letterarie in genere, architettura, archeologia, musica, design, cinema, teatro, letteratura, fotografia, moda e benessere.



- i) difendere i diritti civili ed umani, sostenere le categorie svantaggiate della società, prevenire e contrastare il disagio sociale e promuovere il raggiungimento, la cura e il mantenimento dell'equilibrio psico-fisico delle persone e della comunità;
- j) promuovere le politiche di difesa del territorio e ambientali, nell'ottica di una tutela globale della persona e del contesto in cui vive;
- k) promuovere interventi di implementazione delle politiche per i giovani anche volte all'attivazione di sistemi di promozione del rapporto intergenerazionale, l'attivazione di programmi di mobilità e scambi internazionali;
- l) compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento di tutte le finalità associative, nel rispetto dei divieti e delle riserve di legge.
- m) promuovere, ai sensi della L. n. 476/1987, l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psicofisici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale.

ART. 3

Attività

1. L'associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 2) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 6) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- 7) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017;
- 8) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'ambito delle attività enogastronomiche, turistiche, ambientali, culturali, ricreative e sportive dilettantistiche.

2. In particolare, sul piano operativo, l'associazione si propone di:

- a) organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell'attività dell'associazione, anche tramite la realizzazione di un proprio sito internet;
- b) organizzare per italiani e stranieri lezioni e degustazioni enogastronomiche, serate a tema, spettacoli, momenti ricreativi, gite, visite guidate, cicli di conferenze, dibattiti, film, cineforum, corsi di formazione, stages formativi, concorsi, incontri con la stampa, concerti e spettacoli teatrali, presentazione di libri e di prodotti agricoli, manifestazioni di beneficenza, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, rassegne, fiere, lotterie, banchetti e buffet;
- c) organizzare attività educative e di formazione nonché iniziative nel campo del tempo libero a favore dei ragazzi e dei giovani, al fine di favorire il processo di socializzazione e di maturazione della loro personalità;
- d) attuare i servizi e le strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale letture, sale giochi, bar interni, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteche etc;
- e) promuovere ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- f) realizzare filmati e spettacoli teatrali;
- g) attivare campagne di catalogazione e sponsorizzazione di prodotti enogastronomici tipici locali;
- h) sostenere e promuovere la produzione e vendita di prodotti agricoli, erboristeria, nonché la trasformazione, conservazione, distribuzione e vendita degli stessi direttamente realizzate dall'Associazione o per conto dell'Associazione o da terzi;
- i) attivare e fornire consulenze specialistiche per Enti pubblici e privati su temi inerenti lo scopo sociale;
- j) partecipare a progetti, concorsi e altre iniziative sui temi inerenti lo scopo sociale indetti e/o attivati in Italia o all'estero;
- k) sostenere e divulgare le pubblicazioni relative al tempo libero e alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche realizzate dall'associazione o per conto dell'associazione o da terzi;
- l) sostenere e promuovere Associazioni, Consorzi, Circoli che possano completare gli scopi perseguiti dall'associazione;
- m) editare pubblicazioni, materiale informativo e filmati relativi allo scopo sociale.

3. L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) promozione nel mercato nazionale ed internazionale dei prodotti enogastronomici dei soci con determinati requisiti di qualità, attraverso la partecipazione ad eventi relativi al settore



- turistico, gastronomico e rurale;
- b) assistenza e supporto, per i soci sostenitori, alla conoscenza e selezione dei mercati esteri volta alla ricerca di opportunità di investimento e/o di partner esteri e nazionali adeguati allo sviluppo del proprio specifico progetto;
 - c) escursioni turistiche per la valorizzazione delle risorse territoriali;
 - d) supporto logistico per la realizzazione degli intenti associativi;
 - e) organizzazione di eventi sportivi, culturali e di interscambio promozionale con strutture turistiche, associazioni e cooperative operanti nel settore del tempo libero, nonché collaborazioni con enti locali, amministrazioni comunali, provinciali e regionali e strutture turistiche che aderiscono alle attività dell'associazione;
 - f) promozione, elaborazione e organizzazione di itinerari enogastronomici e culturali al fine di promuovere l'interazione fra gli associati.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4

Attività di volontariato

1 - L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività di volontariato dei propri associati e dalle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

3. Tutti gli incarichi elettivi previsti dal presente Statuto sono svolti a titolo gratuito, con il solo diritto a percepire il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - laddove nominato - che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

Direzione

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. I volontari dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 5

Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I soci si distinguono in:

- Soci fondatori, soci ordinari e sostenitori. Questi possono essere persone giuridiche, fisiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo per ogni diversa categoria;

Partners: persone giuridiche, fisiche, istituzioni o enti che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al perseguimento del fine associativo. Non sono vincolati al versamento di quote annuali.

ART. 6

Ammissione e numero degli associati

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e delle deliberazioni assembleari e consultare i libri sociali, con le modalità previste dal presente Statuto.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



ART. 7

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo.

ART. 9

Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.


4. L'avviso scritto deve essere inoltrato a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

5. L'Assemblea è convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) determina, prima di procedere alla nomina, il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla esclusione degli associati;



- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento;
- i) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

12. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10

Organo di amministrazione

1. l'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze dell'Organo di amministrazione rientra:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) la deliberazione sull'ammissione degli associati;
- f) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- g) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

5. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette.

6. I componenti dell'Organo di amministrazione restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti dell'Organo di amministrazione non possono svolgere più di tre mandati.

7. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo di amministrazione e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi .
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12


Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



ART. 14

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

ART. 15

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'Organo di amministrazione deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 16

Bilancio sociale

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- g) le scritture di cui agli artt. 13 e 14 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con analoghe finalità individuata dall'Assemblea o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge,



3. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità individuate dall'Assemblea, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

4. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 49

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

a) Cestone Vincenzo

Cestone Vincenzo

b) Zarrilli Elisabetta

Zarrilli Elisabetta

c) Di Roma Giovanni

Di Roma Giovanni

d) Enachii Violeta

Enachii Violeta

e) Zarrilli Giovanni

Zarrilli Giovanni

f) Cestone Francesco

Cestone Francesco

g) D'Urbano Marina

D'Urbano Marina

Calitri, li 26/04/2022



260422
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARANO IRPINO
Eseguita registrazione il 26/04/2022 al n. 388
Serie.....3.....Versamento € 201,90

p. Il Direttore

Michele Giambardino